



In tema di azione negatoria, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 21851 del 15/10/2014).

Gli attori hanno prodotto adeguata documentazione a sostegno del loro diritto di proprietà sul mappale n. 237 (doc.ti 1-4), peraltro non tempestivamente contestato<sup>1</sup>.

Incontroverse sono le condotte di transito, anche con mezzi agricoli, di cui gli attori chiedono la cessazione.

In questo quadro, occorre valutare se tali condotte costituiscano molestie, che è possibile inibire *ex art. 949 comma 2 c.p.c.*, ovvero rappresentino esercizio di un diritto di servitù a beneficio del fondo dei convenuti.

Questi ultimi hanno dedotto il possesso ultraventennale del passaggio. Non hanno proposto domanda riconvenzionale di usucapione, né hanno mai espressamente menzionato l'istituto. Tuttavia, la struttura delle allegazioni e il contenuto delle istanze istruttorie formulate dai convenuti impongono di ritenere che gli stessi abbiano implicitamente sollevato un'eccezione riconvenzionale di usucapione (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26884 del 29/11/2013; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8225 del 29/04/2004).

Tale eccezione, tuttavia, non è stata provata. La genericità delle allegazioni intorno al possesso si è tradotta nell'indeterminatezza dei capitoli volti a dimostrarlo, i quali, pertanto, non sono stati accolti (si confermano, anche in punto di motivazione, le decisioni istruttorie assunte con ordinanza in data 13 giugno 2021).

In difetto di prova dell'usucapione, l'azione attorea non può che essere accolta. Invero, benché i convenuti abbiano lamentato una sorta di interclusione relativa del loro fondo – quanto meno rispetto all'accesso con mezzi agricoli – non ne hanno fatta discendere alcuna istanza di costituzione di servitù coattiva.

Ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c., per ogni inosservanza del divieto di transito pedonale o carraio i convenuti dovranno versare agli attori una somma che si reputa congruo fissare in euro 200,00.

---

<sup>1</sup> I convenuti hanno messo in dubbio la titolarità attorea del diritto di proprietà sulla stradina per la prima volta nella memoria di replica (pag. 2). Si tratta di una contestazione, all'evidenza, tardiva, perché completamente sottratta al contraddittorio.



Deve, invece, essere respinta la domanda di risarcimento del danno associata a quella di tutela reale. Gli attori, infatti, non hanno né allegato, né provato i profili di pregiudizio che avrebbero patito per effetto del passaggio.

**4.**

L'esito della lite lascia registrare una soccombenza largamente prevalente dei convenuti, i quali – previa compensazione delle spese nella misura di 1/3 – dovranno rifondere agli attori i restanti 2/3, liquidati in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014. In particolare, vengono riconosciuti compensi secondo i valori medi dello scaglione da euro 26.001 ad euro 52.000, con riduzione al minimo della sola fase di istruzione e trattazione, poiché non sono state assunte prove costituenti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

**1. dichiara** l'inesistenza del diritto di passaggio pedonale e carraio vantato dai convenuti a carico del fondo di proprietà degli attori, adibito a strada privata, identificato in Nuovo Catasto Terreni del Comune di Paratico (BS), al foglio [REDACTED] particella n. [REDACTED] per l'effetto,

**2. condanna** i convenuti a cessare ogni passaggio sul fondo attoreo;

**3. fissa** in euro 200,00 la somma dovuta dai convenuti, in solido fra loro, agli attori, per ogni inosservanza del divieto di transito di cui al precedente punto 2;

**4. rigetta** la domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori;

**5. compensa** le spese di lite nella misura di 1/3 e **condanna** i convenuti, in solido fra loro, a rifondere agli attori i restanti 2/3, che liquida in euro 98,66 per esborsi ed euro 4.492,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.

Brescia, 20 aprile 2022

Il giudice

Andrea Tinelli

